



**AUDIZIONE alla VII COMMISSIONE DEL SENATO**  
**ROMA, 20 settembre 2011**

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO CONTABILITA' UNIVERSITA' (N. 395)**

**Sull'atto di Governo n. 395**

Si tratta di un provvedimento che riduce ai minimi termini l'autonomia universitaria.

È pur vero che *“Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”*, come prevede l'ultimo comma dell'Art. 34 della CARTA e che l'autonomia universitaria, quindi, è soggetta ai vincoli di legge.

Ma a nostro sentire questo provvedimento diventa persino eccessivo. Un solo esempio.

Come è noto, la Legge 240/2010 di fatto cancella le attuali Facoltà, demandando ai Dipartimenti le funzioni delle ex Facoltà, tranne eventuali compiti marginali di raccordo, demandati a possibili strutture, denominate Scuole.

Ebbene, mentre la Legge 240/2010 assegna questi compiti vitali ai Dipartimenti, il primo comma dell'Art. 11 del provvedimento in esame cancella di fatto ogni forma di libertà contabile del Dipartimento: non ci sarà più un bilancio preventivo e consuntivo, né un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento, a seguito dell'abrogazione della maggior parte dell'art. 86 e di tutto l'art. 87 del DPR 382/1980. Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del provvedimento in esame, non varrà più: *“ Il dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa”*, ma semplicemente *“Il dipartimento ha autonomia gestionale”*. Come uno qualsiasi degli uffici amministrativi dell'Ateneo.

In ogni caso, poi, fondi per la ricerca assegnati a singoli studiosi o a progetti di ricerca non possono rientrare nel prospetto di cui all'art. 4 che rinvia al momento programmatico dell'amministrazione universitaria anche le “missioni”. Tali fondi, infatti, una volta destinati o ottenuti in contesti nazionali o internazionali non possono essere sottratti ai naturali ordinatori di spesa che, soli, possono articolare al meglio le modalità di impegno nel contesto delle ricerche in atto. In qualsiasi paese impegnato nella ricerca partecipazione a seminari, congressi, e convegni scientifici nel Paese e all'estero è, parte inscindibile dell'attività di ricerca in quanto rappresenta un'occasione importante nella quale i risultati della propria ed altrui ricerca possono essere presentati ad una platea, anche planetaria, per essere confrontati e discussi; le relative spese di missione, anche all'estero, compaiono poi come voci specifiche nella modulistica dei progetti di ricerca che vengono sottoposti agli organismi finanziatori e rappresentano uno degli elementi importanti e determinanti nel processo di valutazione del progetto stesso. È evidente che quando il progetto risulta finanziato queste specifiche voci non possono essere soggette ad alcun tipo di contingentamento.

Ovvio che i fondi da destinarsi a “missioni” del personale tecnico-amministrativo o degli organi di governo debba invece rientrare nelle facoltà programmatiche della amministrazione universitaria.

Prof. Vittorio Mangione